



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Newsletter



21 novembre 2023

Persona sottoposta alle indagini e gara d'appalto: la delibera ANAC 397/2023

ANAC precisa che l'iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare d'appalto.

La mera iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.

Pertanto, la mera iscrizione al registro degli indagati non può più comportare l'esclusione dalle gare d'appalto.

Tale principio viene sottolineato da ANAC nella [delibera n. 397 del 6 settembre 2023](#), chiarendo quanto stabilito dal nuovo Codice degli Appalti, operante dal 1° luglio 2023.

In particolare, rispondendo a una richiesta di parere di un Comune siciliano, riguardo i requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici con particolare riferimento all'illecito professionale grave, Anac fornisce indicazioni specifiche sulle cause di esclusione dalle gare d'appalto, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023.

In particolare, Anac ha provveduto ad individuare le differenze tra la disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal Codice Appalti del 2016 e quella introdotta dal Codice Appalti oggi in vigore.

Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell'art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell'illecito stesso, superando in tal modo l'impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull'integrità della impresa concorrente.

È però appena il caso di rilevare come le lettere g) e h) del co. 3 dell'art. 98 indichino un numero relevantissimo di reati, posto che – tra l'altro – la lettera h) prevede *“la contestata o accertata commissione di reati (...) 5) previsti dal decreto legislativo 8.6.2001 n. 231”*, ossia un elenco sterminato di fattispecie penalmente rilevanti.

Nell'ambito della tipizzazione introdotta perde, quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati, per evidenti esigenze di coordinamento del Codice Appalti con la riforma recata 150/2022 che ha introdotto (tra l'altro) nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell'art. 335-bis, che così recita: «La mera iscrizione nel registro di cui



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».

Scarica qui la [delibera ANAC 397/2023](#).

Contatti:

Francesca Aliverti - Avvocato

Via G. Donizetti 2

20122 Milano

02.5455732

f.aliverti@arcllex.it

Roberto Redaelli - Avvocato

Via G. Donizetti 2

20122 Milano

02.5455732

r.redaelli@arcllex.it
